



INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ COLLE DELLE ROCCE NEL COMUNE DI ANTRODOCO (RI)

PROGETTO DEFINITIVO

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO
Direttore: Ing. Wanda D'Ercole
RUP: Arch. Fiorella Giunta
PROT:
PROGETTISTI:
Capogruppo Mandataria:

Ing. Paolo Discetti


C.to Direzionale Is. G1, 80143 - Napoli (NA)
Tel: 081.7879778 Fax: 081.7870763
e-mail info@studiodiscetti.com

Mandante:
Geol. Anna Maria Patelli

A norma di legge il presente elaborato non potrà essere riprodotto né consegnato a terzi né utilizzato per scopi diversi da quello di destinazione senza l'autorizzazione scritta dello STUDIO DISCETTI che ne detiene la proprietà.

COMMESSA			COMMITTENTE		TIPO	FASE	LOTTO	ELABORATO		SCALA													
5	0	8	2	0	2	0	1	5	3	P	B	P	D	-	-	T	A	V	G	0	6		
REVISIONE	DESCRIZIONE					REDATTO	DATA	VERIFICATO	DATA	APPROVATO	AUTORIZZATO	DATA											
A						S.C. A.S. F.P. M.T.	NOVEMBRE 2020	P.D.	NOVEMBRE 2020	P.D.	E.D.	NOVEMBRE 2020											
B	Nota Prot. 1025553.24 del 24/11/2020					S.S. A.S. F.P. M.T. S.S.	NOVEMBRE 2020	P.D.	NOVEMBRE 2020	P.D.	E.D.	NOVEMBRE 2020											

PREMESSA	2
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	2
GESTIONE DELLE MATERIE: RIFIUTI - TERRE E ROCCE DA SCAVO - RICICLO DEL MATERIALE DI RISULTA	3
DEPOSITO TEMPORANEO	4
REGISTRO DI CARICO E SCARICO	5
TRASPORTO.....	5
MATERIALE DA ESCAVAZIONE	6
CONCLUSIONI.....	10

PREMESSA

La presente relazione parte integrante del progetto definitivo dell'intervento riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel comune di Antrodoco, esplicita le procedure da porre in essere per la corretta gestione delle materie derivanti dalla realizzazione delle opere ovvero, dei rifiuti prodotti in ragione della cantierizzazione che sarà eseguita.

Pertanto, nel prosieguo sono descritte le fasi operative, richiamando la normativa di riferimento per il corretto smaltimento dei rifiuti in discarica, che sarà all'uopo individuata in ragione dei risultati delle analisi che saranno eseguite sui materiali trattati come rifiuti.

Ai fini procedurali e contabili, si è pertanto inteso riferirsi ai possibili codici CER che si possono riscontrare per i lavori in esame, in ragione delle quantità stimate nel computo metrico, in base all'esperienza ed alla prassi ingegneristica.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente riportato nel corpo della presente, si richiama la seguente normativa di settore:

- Il DPR 915/82 - che disciplina per i rifiuti, l'obbligo di smaltimento in discarica;
- Il D.Lgs. n. 22/97 - (Decreto Ronchi) - che originariamente escludeva i materiali da scavo non pericolosi;
- La L. 443/2011 - (Legge Lunardi) - che definisce:
- I criteri di esclusione dalla normativa dei rifiuti;
- Le terre e rocce da scavo (anche di gallerie) destinate a reinterro riempimento rilevati e macinati;
- L'esclusione in caso di non superamento delle soglie di contaminazione del suolo;
- Il DM 471/99 - che definisce la verifica del livello di contaminazione;
- Il D.Lgs. N. 152/2006 - (Norme in materia ambientale).
- Il Dlgs 205/2010 - che rettifica la definizione di sottoprodotto;
- Il Dlgs 161/2012 - che disciplina le terre e rocce da scavo con gli ambiti di applicazione;
- L. 71/2013 che chiarisce il campo di applicazione delle terre e rocce da scavo;
- DPR 13 giugno 2017, n. 120 Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017).

GESTIONE DELLE MATERIE: RIFIUTI - TERRE E ROCCE DA SCAVO - RICICLO DEL MATERIALE DI RISULTA

La gestione delle materie di un cantiere è attività complessa in quanto, subordinata alla verifica dei campionamenti eseguiti sui materiali da demolizione e sulle terre e rocce provenienti dagli scavi, in funzione dei quali è possibile valutare il relativo reimpiego.

La normativa europea e la conseguente legislazione nazionale disciplina, in modo sistemico e rigoroso, la gestione delle materie attraverso il Dlgs 152/2006 ed s.m.i.. L'esito del campionamento e la verifica delle soglie di inquinante presenti all'interno del materiale rispetto ai valori riportati nelle tabelle A e B dello stesso Decreto Legislativo consentono, nel caso di possibile utilizzo e di contezza dei siti di recapito, di poter riutilizzare il materiale e di non conferirlo in discarica autorizzata, sia esso proveniente dalle demolizioni, sia esso il risultato di una potatura di un'alberatura o anche, la stessa alberatura.

La gestione dei Rifiuti e dei Sottoprodotti, così come classificati dal Codice dell'Ambiente (Dlgs 152/2006 ed s.m.i) ovvero, delle Materie Prime Secondarie, ha subito, negli anni, un'evoluzione normativa disarticolata e spesso contrastante, richiedendo continue rettifiche ai dispositivi licenziati dallo Stato e dalle Regioni: non ultima quella apportata dal Dlgs. 161/2012 e dalla successiva rettifica introdotta dalla L. 71/2013, in merito al campo di applicazione delle terre e rocce da scavo e dal DPR 120/2017 in termini di esemplificazione procedurale.

Pertanto, nella gestione delle materie e dei prodotti da scavo in generale, risulta fondamentale eseguire una caratterizzazione dei siti interessati dall'intervento, al fine di valutare un eventuale reimpiego in ragione di una compatibilità chimico fisico ed ambientale dei siti di prelievo e recapito finale del materiale.

Invero è fondamentale conoscere l'esatta consistenza del materiale e la sua possibile riallocazione anche per poter stimare il trasporto, attività anch'essa rigorosamente disciplinata dalla normativa. Tale concetto, risulta di elevata importanza nel sistema della gestione delle materie, infatti, anche un'essenza floreal e/o la delocalizzazione di un albero potrebbero essere trattati come rifiuti non avendo la certezza del riutilizzo in un sito compatibile.

Il Legislatore, ha poi definito il sistema di responsabilità connesso alla mancanza degli adempimenti tecnico amministrativi previsti dalla norma da parte, sia del produttore, sia del controllore che, nel caso di specie, si identifica nelle figure del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento ai fini della "conoscenza" del materiale.

Quindi, il concetto di conoscenza del materiale, della sua movimentazione e del suo recapito finale è l'elemento cardine per una corretta gestione dei prodotti di cantiere e per un loro riutilizzo. Infatti, qualora non si fosse in grado di valutare il materiale nonché, si è impossibilitati a determinarne un riutilizzo, la normativa cogente, che muove le proprie fondamenta dalla

decisione 2000/532/CE, prevede la definizione di un codice CER ovvero, la possibilità di classificare il materiale come rifiuto determinandone, in ragione delle discariche compatibili, il suo recapito finale.

L'attribuzione del codice CER è diretta responsabilità del produttore e la sua errata codifica non è di per sé sanzionabile a meno che non si ravvisino altre ipotesi di reato tra cui la “falsa” codifica, presupposto per il reato di traffico illecito di rifiuti e miscelazione di rifiuti pericolosi.

Nel cantiere, quindi, si produrranno dei rifiuti che, esemplificativamente, possono suddividersi in due categorie:

- rifiuti propri dell'attività di demolizione e costruzione - escluso il materiale scavato - aventi codici CER 17 XX XX;
- rifiuti prodotti nel cantiere connessi con l'attività svolta (ad esempio rifiuti da imballaggio,...) aventi codici CER 15 XX XX.

L'attribuzione dei rifiuti alle categorie sopra riportate, è fondamentale per una corretta gestione degli stessi. La distinzione fisica sul luogo di produzione è determinante per definire la natura e la destinazione dei rifiuti stessi.

DEPOSITO TEMPORANEO

Ai fini operativi il lay out del Piano di Sicurezza e Coordinamento del progetto esecutivo, prevedrà un'area in cui i rifiuti, in ogni fase delle lavorazioni, siano essi il risultato della pulizia dei fronti ovvero, dell'attività di disaggio, verranno suddivisi e stoccati in modo accurato, per poi essere trasportati al sito di conferimento ad hoc individuato.

Tale sito dovrà essere comunicato dall'appaltatore alla Stazione Appaltante, al fine di consentire il controllo dei conferimenti ed erogare i relativi oneri.

Tale sito dovrà avere:

- un deposito preliminare destinato ad operazioni di smaltimento - definita al punto D15 dell'Allegato D alla Parte Quarta del Codice Ambientale - che necessita di apposita autorizzazione provinciale e regionale;
- un deposito temporaneo;
- una messa in riserva: operazione di recupero - definita al punto R13 dell'Allegato C alla Parte Quarta del Codice Ambientale - che necessita di comunicazione provinciale nell'ambito delle procedure di recupero dei rifiuti in forma semplificata.

I rifiuti saranno separati per tipologie, in ragione del codice CER attribuito e risultante dalle analisi nondimeno, saranno protetti da fenomeni di dilavamento ed ulteriore contaminazione ovvero, non presenteranno alcuna interferenza in termini di rischio e pericolosità con le lavorazioni di cantiere.

Tale impostazione procedurale è importante - in modo particolare in presenza di rifiuti pericolosi - non solo perché è indice di accurata gestione degli scarti, ma anche, perché la norma italiana vieta espressamente la miscelazione dei rifiuti pericolosi tra loro e con i rifiuti non pericolosi, dunque, il coordinatore per la sicurezza vigilerà in tal senso, promuovendo ogni azione utile e necessaria, al fine di garantire gli standard di sicurezza in cantiere.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Nell'ambito della gestione di rifiuti del cantiere sarà compilato un registro di carico e scarico, così come previsto dalla Legge. Nel documento saranno annotati: tutti i rifiuti nel momento in cui sono prodotti (fase di carico) e nel momento in cui sono avviati a recupero o smaltimento (fase di scarico). I rifiuti propri dell'attività di demolizione e costruzione - purché non pericolosi - sono esentati dalla registrazione; questo si desume dal combinato disposto di tre articoli del Codice Ambientale: Art. 190 comma 1, Articolo 189 comma 3, articolo 184 comma 3.

In generale si può riscontrare che i codici 17XXXX non pericolosi possono non essere registrati anche se, recenti sentenze operate dagli organi di controllo hanno ravvisato la possibilità per i soli due codici 170101 e 170904 la possibilità di assenza di registrazione. Il modello conforme alla normativa, sarà consegnato alla Direzione dei Lavori in copia conforme all'originale e conservato per cinque anni dall'ultima registrazione.

TRASPORTO

L'attività di trasporto rappresenta, nell'ambito della gestione dei rifiuti, un'attività cardine in quanto computa, la movimentazione dei rifiuti dal luogo di deposito - che è presso il luogo di produzione - alla destinazione finale, sia essa impianto di recupero o impianto di smaltimento. Per il trasporto corretto dei rifiuti, il futuro appaltatore ovvero, l'impresa esecutrice in qualità di produttore del rifiuto deve:

- compilare un formulario di trasporto;
- accertarsi che il trasportatore del rifiuto sia autorizzato se lo conferisce a terzi o essere iscritto come trasportatore di propri rifiuti;
- accertarsi che l'impianto di destinazione sia autorizzato a ricevere il rifiuto.

Al riguardo, si dovrà produrre e trasmettere al Direttore dei Lavori ed al Responsabile Unico del Procedimento:

- Il Formulario di trasporto: i rifiuti devono essere sempre accompagnati da un formulario di trasporto emesso in quattro copie dal produttore del rifiuto ed accuratamente compilato in ogni sua parte. Il formulario vidimato dall'Ufficio del Registro o presso le CCIAA prima



**INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ
COLLE DELLE ROCCE NEL COMUNE DI ANTRODOCO (RI)**

PROGETTO DEFINITIVO

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

Direttore: Ing. Wanda D'Ercole

RUP: Arch. Fiorella Giunta

PROT:

PROGETTISTI:

Capogruppo Mandataria:



Ing. Paolo Discetti



C.to Direzionale Is. G1, 80143 - Napoli (NA)
Tel: 081.7879778 Fax: 081.7870763
e-mail info@studiodiscetti.com

Mandante:

Geol. Anna Maria Patelli

A norma di legge il presente elaborato non potrà essere riprodotto né consegnato a terzi né utilizzato per scopi diversi da quello di destinazione senza l'autorizzazione scritta dello STUDIO DISCETTI che ne detiene la proprietà.

COMMESSA		COMMITTENTE		TIPO	FASE	LOTTO	ELABORATO		SCALA	
5 0 8 2 0 2 0		1 5 3		P B	P D	- -	T A V G 0 6			
REVISIONE	DESCRIZIONE	REDATTO	DATA	VERIFICATO	DATA	APPROVATO	AUTORIZZATO	DATA		
A		S.C. A.S. F.P. M.T. S.S.	NOVEMBRE 2020	P.D.	NOVEMBRE 2020	P.D.	E.D.	NOVEMBRE 2020		
B	Nota Prot. 1025553.24 del 24/11/2020	S.C. A.S. F.P. M.T. S.S.	NOVEMBRE 2020	P.D.	NOVEMBRE 2020	P.D.	E.D.	NOVEMBRE 2020		

dell'utilizzo riporterà l'unità di misura (kg, litri etc) e il peso presuntivo da verificarsi a destinazione.

- L' Autorizzazione del trasportatore: la movimentazione dei rifiuti sarà fatta servendosi di ditta terza e specializzata, dotata di trasporto autorizzato. Orbene, prima dell'inizio delle lavorazioni di smaltimento, si dovrà fornire al Direttore dei Lavori ed al Responsabile Unico del Procedimento, relativamente all'azienda individuata:
 - l'autorizzazione in corso di validità al trasporto di rifiuti rilasciata dall'Albo Gestori Ambientali della regione in cui ha sede l'impresa;
 - l'elenco dei codici CER dei rifiuti, per i quali la ditta risulta essere autorizzata;
 - l'elenco dei mezzi autorizzati con identificazione della targa e modello;
 - il mezzo che esegue il trasporto sia presente nell'elenco di quelli autorizzati;
- L' Autorizzazione dell'impianto di destinazione: preliminarmente all'inizio dell'attività di trasporto e quindi alla scelta del sito di recapito finale, si verificherà e poi si trasmetterà alla Stazione Appaltante che l'azienda ricettrice del rifiuto:
 - possieda un'autorizzazione in corso di validità al recupero/smaltimento di rifiuti rilasciata dalla Provincia in cui ha sede l'impianto;
 - Il codice CER del rifiuto che si andrà a trasportare sia incluso nell'elenco dell'autorizzazione.

MATERIALE DA ESCAVAZIONE

La storia delle terre e rocce da scavo all'interno della normativa rifiuti è ormai lunga. Il dubbio, degli organi di controllo sulla natura del rifiuto e di quella che gli operatori del settore chiamano semplicemente "terra" è infatti noto da tempo.

In data 22 giugno 2013 è entrato in vigore il D.L. 21/06/2013 "Del FARE" che all'art. 41 comma 1 rende il D.M. 161/2012 applicabile ai solo procedimenti soggetti a VIA ed AIA. All'articolo 184-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è stato aggiunto il seguente: "2-bis". Il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il Decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

In data 26 giugno 2013 è entrata in vigore la Legge 24 giugno 2013, n. 71 di conversione del Decreto Legge 26 aprile 2013, n. 43 che all'art. 8Bis comma 2 prevede all' art. 8-bis - Deroga alla disciplina dell'utilizzazione terre e rocce da scavo:

Al fine di rendere più celere e più agevole la realizzazione degli interventi urgenti previsti dal presente decreto che comportano la necessità di gestire terre e rocce da scavo, adottando nel contempo una disciplina semplificata di tale gestione, proporzionata all'entità' degli interventi da eseguire e uniforme per tutto il territorio nazionale, le disposizioni del regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, si applicano solo alle terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione di impatto ambientale.

Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in attesa di una specifica disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure, alla gestione dei materiali da scavo, provenienti dai cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, continuano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite dall'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.)).

In data 7.08.2017 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica DPR 120/2017 recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Tale decreto definisce all'art. 1 le finalità esemplificative di applicazione della legge disciplinando:

- la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
- la disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
- l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
- la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

Orbene, nel caso in esame si rileva che il progetto e le opere ivi previste non risultano subordinate ad una verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'ex art. 20 parte II del Dlgs 152/2006, ma risulta necessario attivare una valutazione di incidenza ricadendo nell'area SIC dei Monti Reatini, a cui si rimanda per gli approfondimenti dedicati.

Pertanto, qualora a valle delle caratterizzazioni il materiale superi i limiti di accettabilità in coerenza con i principi ambientali espressi a livello nazionale e comunitario, ovvero, l'analisi economica e tecnica non consentissero il recupero previsto, allora la si dovrà operare una classificazione come rifiuto mediante i codici riportati in tabella n. 1 e smaltendo lo stesso, in modo rigoroso e secondo la prassi riportata in precedenza.

17 05	terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
17 05 03*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 07*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

Tabella n. 1 - Definizione dei possibili codici CER

Qualora invece, i risultati delle analisi consentissero di classificarlo come sottoprodotto, allora si verificherà quanto previsto dall'art. 184 bis del Dlgs 152/2006 - così come introdotto dall'art. 12 del D.lgs. n. 205 del 2010 e dal DPR 120/2017. Dunque è un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

Come si evince, l'evoluzione normativa è risultata, nel tempo, articolata e controversa, tant'è che lo stesso Legislatore ne ha variata l'applicazione nonché, non ha legiferato per diverso tempo in materia. Nel caso di specie, se si potrà verificare a valle della caratterizzazione, quanto sopra riportato producendo nel caso un piano di gestione delle Torre e Rocce da Scavo nelle modalità semplificate visto il quantitativo di materiale interessato ovvero trattarlo come rifiuto.

Nel caso in cui si provvedesse a redigere il piano, dovrebbero essere indicati per il materiale da demolizione:

- La riduzione volumetrica per frantumazione;
- La miscelazione di terre da scavo di diversa provenienza e natura;
- La vagliatura.

Tutte le pratiche industriali utilizzate saranno tali da non generare un rifiuto e da non trasformare radicalmente il materiale trattato stravolgendone l'originaria natura, così come previsto dalla sentenza della Cassazione penale, sez. III, 17 aprile 2012, n. 17453.

Tale impostazione, nel caso in esame potrebbe essere proposta dall'appaltatore per recuperare, nel caso, i massi del disgaggio e quelli già crollati che necessitano di essere rimossi perché di intralcio alle calate verticali ovvero, pericolosi in termini di degrado. Il loro recupero potrebbe essere avviato attraverso la frantumazione per poi essere eventualmente reimpiegato anche nel cantiere per la realizzazione ad esempio dei muri a secco e/o per ripristinare in quota alcuni terrazzamenti degradati.

Per quanto attiene l'utilizzo legale del materiale recuperato, si verificherà e dimostrerà:

- Il reale soddisfo di tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e che gli stessi non porteranno ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
- Che le caratteristiche granulometriche e prestazionali del materiale di scavo, rispettino i valori di Concentrazione di Soglia di Contaminazione (CSC) per le matrici solide facendo riferimento a:- Tabella 1 Colonna A, dell'Allegato 5 alla Parte Quarta Titolo V del D.Lgs. 152/2006 per i siti a destinazione d'uso Verde pubblico, privato e Residenziale- Tabella 1 Colonna B, dell'Allegato 5 alla Parte Quarta Titolo V del D.Lgs. 152/2006 per i siti a destinazione d'uso Commerciale-Industriale.3) gestite le emissioni (ad es. acque di dilavamento, polveri, rumore).

Di seguito si riportano le quantità di materiale ed i volumi previsti.

Materiale	Quantità (Ton)
Materiale da pulizia della vegetazione e disgaggio da conferire a discarica	600

Tabella n.2 - Stima delle materie

CONCLUSIONI

Le considerazioni esposte e le procedure descritte, consentono una corretta gestione delle materie provenienti dal disgaggio ovvero, dallo scavo e/o dall'attività di demolizione prevista durante l'esecuzione delle opere. Fondamentale è quindi la caratterizzazione del materiale ai fini della corretta attribuzione del codice CER propedeutica, alla definizione delle attività di trasporto e conferimento del materiale in discarica autorizzata. Al riguardo, infatti, dall'analisi dei risultati dei valori chimico-fisico rinvenuti nei campioni nondimeno, dalla loro comparazione con i limiti di cui alla tabella 1 - colonna A e B dell'allegato 5 del Dlgs 152/2006 ed s.m.i. sarà possibile sotto l'egida del Direttore dei Lavori e del RUP e di verificare la correttezza dei conferimenti in discarica ovvero, in alternativa, l'attuazione di un eventuale riutilizzo del materiale nel rispetto della normativa sopra riportata e, dunque ottimizzare gli oneri di discarica.